

Criteri e modalità per la concessione di contributi a ristoro dei danni causati dall'emergenza COVID-19 a favore delle imprese dei settori ricettivo, turistico, commercio e dei servizi connessi a tali settori, attraverso maggiorazioni di intensità contributiva previsti a livello statale, in attuazione dell'articolo 5, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3, recante Misure a sostegno delle attività produttive

Art. 1

(Finalità e interventi)

1. In attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), la presente deliberazione stabilisce criteri e modalità di concessione a favore delle imprese dei settori ricettivo, turistico, commercio e dei servizi connessi a tali settori di contributi a fondo perduto volti a maggiorare l'intensità contributiva rispetto ai corrispondenti interventi previsti a livello statale con il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".
2. L'intervento previsto a livello statale e per il quale è prevista la maggiorazione con contributo regionale è quello di cui all'articolo 65 del decreto legge 18/2020 relativo al credito d'imposta per botteghe e negozi.

Art. 2

(Soggetti beneficiari e requisiti)

1. I contributi sono riconosciuti alle imprese iscritte nel Registro delle imprese della Camera di commercio competente per territorio, che hanno la sede legale o almeno un'unità operativa attiva nel territorio regionale. I contributi sono riconosciuti anche a favore degli esercenti arti e professioni, indipendentemente dalla loro iscrizione nel Registro delle imprese.
2. Per poter beneficiare dell'agevolazione il beneficiario:
 - a) non doveva trovarsi in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019 e si è trovato in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell'epidemia di COVID-19;
 - b) non deve essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali o avere in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;
 - c) non deve essere destinatario di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
 - d) deve rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi).

Art. 3

(Intensità contributiva)

1. Alle imprese di cui all'articolo 2 che potrebbero beneficiare di un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 65 del decreto legge 18/2020, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 20 per cento delle spese sostenute e da sostenersi nel corso del 2020, relativo al mese di marzo 2020, per gli immobili rientranti nelle categorie catastali A/10, C/1, C/2 e C/3.

Art. 4

(Limiti di contributo)

1. Il limite massimo del contributo concedibile è pari a euro 1.000.

Art. 5

(Regime di aiuto e normativa di riferimento)

1. Le misure sono da intendersi compatibili, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto aiuti destinati ad ovviare alla carenza di liquidità delle imprese e destinati a garantire che le perturbazioni causate dall'epidemia di COVID 19 non ne compromettano la redditività.

Art. 6

(Presentazione della domanda)

1. La domanda di contributo è presentata, per i settori di rispettiva competenza, al CATA e al CATT FVG, mediante procedura informatica secondo modalità che saranno rese note sul sito istituzionale.
2. La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale, e contiene gli elementi identificativi dell'impresa.
3. Alla domanda sono allegati:
 - a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) con cui l'impresa attesta di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;
 - b) copia del contratto di locazione da cui risulti l'ammontare del relativo canone.

Art. 7

(Procedimento di concessione del contributo)

1. I contributi sono concessi, per il tramite del CATA e del CATT FVG, mediante procedura automatica secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), determinato dal numero progressivo di protocollo attribuito dal sistema informatico.
2. Entro sette giorni dall'approvazione della presente deliberazione, con decreto del Direttore centrale attività produttive, vengono definite le modalità procedurali per la concessione dei contributi, anche con riferimento all'attuazione della delega ai soggetti di cui al comma 1.
3. I contributi sono concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili; dell'esaurimento delle risorse e dell'eventuale disponibilità di ulteriori risorse finanziarie è data comunicazione ai soggetti interessati mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata al presente regolamento.

Art. 8

(Rendicontazione della spesa)

1. Ai fini della rendicontazione della spesa i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa del pagamento dei canoni di locazione riferiti al periodo di riferimento.
2. Per quanto non disposto dalla presente deliberazione, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE